

STATUTO

della Comunità Alto Garda e Ledro.

APPROVATO dal COLLEGIO DEI SINDACI (art. 14 c. 3 L.P. 16.06.2006, n. 3),
con provvedimento in data 01 febbraio 2010.

S O M M A R I O

Preambolo

TITOLO I NORME GENERALI

Articolo 1.
Costituzione e denominazione

Articolo 2.
Sede, stemma e gonfalone

Articolo 3.
Finalità

Articolo 4.
Autonomia

Articolo 5.
Oggetto dello statuto

TITOLO II ORGANI DI GOVERNO

Capo I

Definizione

Articolo 6.
Organi di Governo della Comunità

Capo II

L'Assemblea

Articolo 7.
Assemblea

Articolo 8.
Prerogative dei Consiglieri

Articolo 9.
Attribuzioni dell'Assemblea

Articolo 10.
Deliberazioni soggette ad approvazione dei Consigli comunali

Articolo 11.
Funzionamento dell'Assemblea

Capo III

Il Presidente

Articolo 12.
Presidente

Articolo 13.
Mozione di sfiducia costruttiva

Articolo 14.
Compiti del Presidente

Articolo 15.
Vicepresidente

Capo IV

La Giunta

Articolo 16.
Giunta della Comunità

Articolo 17.

Compiti e funzionamento della Giunta

Capo V**Altri Organi / Organismi della Comunità****Articolo 18.**

Conferenza dei Sindaci

Articolo 19.

Commissioni assembleari consultive

Articolo 20.

Revisore dei conti

TITOLO III**PROGRAMMAZIONE E VERIFICA****Articolo 21.**

Principi generali

Capo I**Programmazione****Articolo 22.**

Programmazione strategica

Articolo 23.

Programmazione di settore

Articolo 24.

Programmazione operativa

Capo II**Verifica****Articolo 25.**

Verifica sulla programmazione strategica

Articolo 26.

Controllo sulla programmazione di settore

TITOLO IV**POTERI E COMPETENZE****Articolo 27.**

Competenze e potestà regolamentare

Articolo 28.

Funzioni, compiti e attività trasferiti dalla Provincia

Articolo 29.

Trasferimento volontario di funzioni, compiti ed attività da parte dei Comuni

Articolo 30.

Ulteriori competenze

TITOLO V**PARTECIPAZIONE****Articolo 31.**

Principi generali

Articolo 32.

Istanze e proposte

Articolo 33.

Consultazione popolare

Articolo 34.
Referendum – Norme generali

Articolo 35.
Esclusioni

Articolo 36.
Referendum propositivo

Articolo 37.
Referendum consultivo

Articolo 38.
Regolamento

Articolo 39.
Istruttoria pubblica

TITOLO VI GARANZIE

Articolo 40.
Ricorso in opposizione

Articolo 41.
Difensore civico

Articolo 42.
Attivazione

Articolo 43.
Incompatibilità e ineleggibilità

TITOLO VII I SERVIZI PUBBLICI E LE ATTIVITÀ ECONOMICHE

Articolo 44.
Servizi pubblici locali

Articolo 45.
Attività economiche

TITOLO VIII FORME E PROCEDURE DI COORDINAMENTO FRA LA COMUNITÀ ED I COMUNI

Articolo 46.
Principio di collaborazione

Articolo 47.
Intese

Articolo 48.
Convenzioni

TITOLO IX BILANCIO E FINANZA DELLA COMUNITÀ

Articolo 49.
Principi in materia di autonomia finanziaria e modalità di finanziamento

Articolo 50.
Bilancio e contabilità

Articolo 51.

Patrimonio

Articolo 52.

Tesoriere

TITOLO X

ORGANIZZAZIONE DELLA COMUNITÀ

Articolo 53.

Principi e criteri di gestione

Articolo 54.

Regolamento di organizzazione

Articolo 55.

Personale

Articolo 56.

Segretario generale

Articolo 57.

Funzione dirigenziale

TITOLO XI

MODIFICHE DELLO STATUTO

Articolo 58.

Modifica dello statuto

Articolo 59.

Norme finali

Preambolo

Da quando, in epoca imperiale, i romani stesero sul territorio dell'Alto Garda il reticolo della centuriazione, suddividendo in lotti le campagne fertili della piana del Sarca, si svilupparono radici che profondamente e significativamente determinarono l'identità di questo territorio. Le strade collegarono le comunità e i villaggi; lungo questi assi viarii che si intersecavano vennero edificate sepolture e luoghi di culto documentati da frequenti ritrovamenti archeologici. E dalla valle si diramarono percorsi tortuosi per superare dossi, colline e montagne, per raggiungere pascoli e boschi ed altre comunità di vallate limitrofe. Risale all'epoca longobarda la definizione "Sommolago", quasi a segnalare la presenza geografica più importante di questa zona, il lago di Garda. Il territorio venne modificato dalla paziente opera dell'uomo. La splendida architettura delle olivaie, ad esempio, con l'intercalare ascendente dei terrazzi con i muretti a secco, pietre su pietre, divenuti natura anch'essi, diede un nuovo assetto ai fianchi delle colline che circondano il Basso Sarca. Ed il lavoro dei contadini creò magnifici vigneti che davano vini pregiati, celebrati da poeti e viaggiatori, e campagne coltivate soprattutto a cereali. Anche nelle zone di montagna (la Valle di Ledro e Drena) si strapparono spazi alla natura per dedicarli all'agricoltura. Lungo il Sarca e gli altri corsi d'acqua che scendono dalle incisioni laterali sorsero frantoi, molini, fucine e segherie. Le malghe sui monti accoglievano il bestiame nei mesi più caldi; i boschi fornivano legname per le costruzioni e per alimentare il fuoco nei focolari. Le "calchere", diffuse su tutto il territorio, fornivano calce per i maestri costruttori, mentre nei fianchi delle colline e delle montagne si aprivano cave per una produzione che raggiunse anche città lontane.

Il lago rimaneva la grande via di comunicazione verso il sud; dai piccoli porti delle rive trentine partivano ed arrivavano imbarcazioni con prodotti agricoli, artigianali e legname.

Questo quadro d'insieme è durato nel tempo fino alla prima metà dell'Ottocento, consolidato dai ritmi della vita e del lavoro dell'uomo, ma non chiuso in se stesso. Lo testimoniano castelli, chiese e palazzi che sono segno tangibile di sensibilità culturali ed artistiche di notevole spessore, alimentate dai continui contatti tra la Valle di Ledro ed il Basso Sarca e spesso con altre realtà vicine.

In questi secoli le varie comunità presero sempre più coscienza della propria identità e, dalla più piccola di esse fino alle maggiori, si diedero strumenti organizzativi e norme di vita comune: le carte di regola e gli statuti. I capifamiglia, a rappresentanza del proprio "fuoco fumante", con il benessere dell'autorità politica superiore, assunsero ruoli civici, discussero ed approvarono modalità di pacifica convivenza e collaborazione.

Si applicarono forme di vita politica partecipata, trovando luoghi e tempi perché il popolo potesse riunirsi in "pubblica regola" per discutere e decidere.

Leggendo gli antichi documenti, conservati negli archivi locali, si respira un radicato spirito di servizio verso la comunità ed emerge uno spaccato della vita sociale, economica, persino religiosa di quei secoli, con gli interessi e necessità comuni. Si coglie, ad esempio, il rispetto per la natura, per la salvaguardia delle acque e dei boschi, fonte di primaria importanza per l'economia agricola di quel tempo.

A partire dalla seconda metà dell'Ottocento l'Alto Garda venne interessato da profondi cambiamenti. Si era avvertito che l'ambiente ed il clima potevano essere una risorsa: prese l'avvio quindi "l'industria del forestiere", con le iniziative di accoglienza turistica che si moltiplicheranno con il passare degli anni per ospitare una variegata clientela.

Un fatto nuovo caratterizzò inoltre l'Ottocento ed interessò la Valle di Ledro. Grazie alla lungimirante intraprendenza di Giacomo Cis venne realizzata, in condizioni ambientali realmente difficoltose, la strada del Ponale, una via che facilitò il collegamento della valle stessa con l'Alto Garda, rompendone definitivamente l'isolamento.

Lo scoppio del primo conflitto mondiale costrinse le popolazioni del Basso Sarca e della Valle di Ledro, suddite dell'impero austro-ungarico, al comune triste destino di profughi; migliaia di persone, soprattutto donne, vecchi e bambini, furono costrette ad abbandonare le loro abitazioni e le attività per essere accolti nei campi profughi o nei villaggi della Moravia e della Boemia, mentre lungo la linea di confine si intensificarono le azioni di guerra. Al rientro delle famiglie dopo la

conclusione del conflitto il Trentino era italiano. Successivamente il fascismo ed il secondo conflitto mondiale determinarono gravissime difficoltà e cambiamenti anche per quanto concerneva l'organizzazione amministrativa del territorio.

La guerra civile sviluppatasi in Italia dopo l'8 settembre 1943 conobbe momenti drammatici anche nell'Alto Garda, culminati con l'eccidio degli antifascisti avvenuto il 28 giugno 1944.

La seconda ricostruzione post-bellica vide tutte le comunità impegnate alacremente. A partire dagli anni Sessanta lo sviluppo industriale che interessò la nazione procurò anche nel Basso Sarca molti posti di lavoro. Si insediarono industrie di varie dimensioni, con produzioni di diverso tipo, in cui trovarono occupazione operai, tecnici ed impiegati provenienti da tutti i centri dell'Alto Garda e della Valle di Ledro.

L'agricoltura vide una decisa razionalizzazione, con l'introduzione in termini consistenti della frutticoltura e della rinomata susina di Dro. La cooperazione fornì nuovi strumenti organizzativi e finanziari e assicurò ai coltivatori redditi più remunerativi.

Gli ultimi decenni hanno visto un progredire comune e costante sui fronti diversi: l'industria, l'artigianato, l'agricoltura, il turismo. Poli di straordinario valore didattico vedono ogni anno centinaia di studenti impegnati in attività varie ed interessanti.

La recente viabilità, realizzata o in fase di realizzazione, sta disegnando nuovi itinerari e flussi di veicoli sul territorio. L'importante arteria che collega in termini più rapidi e sicuri alla Valle di Ledro ha reso ancora più vicine quelle realtà comunali al Basso Sarca. I centri della Valle di Ledro, Nago-Torbole, Tenno, Dro e Drena hanno raggiunto una loro ben evidente connotazione, dove la piena valorizzazione architettonica dei centri storici si combina con le nuove edificazioni. L'espansione di Arco e Riva ha creato quello che, a ragione, può essere definito il terzo polo urbano del Trentino.

A mantenere forte il senso di appartenenza in queste comunità, a rinsaldare il reticolo di antica data, provvedono soprattutto le realtà e le iniziative sociali e culturali, ognuna caratterizzata da peculiari specificità e al tempo stesso complementari una all'altra. Le progettano e le alimentano sia le risorse pubbliche che il variegato mondo del volontariato che onora con il proprio impegno l'eredità preziosa del passato. Così come fedele ad una tradizione che ha visto, un tempo, la comunità ebraica accolta a Riva e quella evangelica ad Arco, è il diffuso spirito di tolleranza, di rispetto e di integrazione verso nuove realtà sociali e religiose. -

TITOLO I

NORME GENERALI

Articolo 1.

Costituzione e denominazione

1. La Comunità è costituita dai Comuni di Arco, Drena, Dro, Ledro, Nago – Torbole, Riva del Garda, Tenno ed assume la denominazione di “Comunità Alto Garda e Ledro”.
2. La Comunità Alto Garda e Ledro è ente pubblico locale a struttura associativa ai sensi dell’articolo 14, comma 2 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 “*Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino*”, di seguito per semplicità indicata come “legge provinciale n. 3 del 2006”, per l’esercizio di funzioni e lo svolgimento di compiti e attività trasferiti dalla Provincia Autonoma di Trento, di seguito indicata “Provincia”, ai Comuni, con obbligo di gestione in forma associata, nonché quelli trasferiti dai Comuni.
3. Il territorio della Comunità Alto Garda e Ledro è costituito dai territori dei Comuni di cui al comma 1.

Articolo 2.

Sede, stemma e gonfalone

1. La sede legale della Comunità è stabilita nel territorio del Comune di Riva del Garda.
2. Gli organi della Comunità possono riunirsi anche in sede diversa, purché nel territorio della Comunità, su decisione della Giunta della Comunità.
3. La Comunità si potrà dotare di uno stemma e di un gonfalone che sono approvati dall’Assemblea della Comunità. L’Assemblea disciplina con regolamento le relative modalità di utilizzo, nonché i casi di concessione dello stemma agli enti o associazioni operanti nel territorio della Comunità e le relative modalità.

Articolo 3.

Finalità

1. La Comunità rappresenta indistintamente le Comunità locali che la compongono, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, anche mediante un processo di riorganizzazione basato sui principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, valorizzando le peculiarità anche ambientali del territorio, le risorse del volontariato locale e le proprietà collettive, mediante l’esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite, nonché l’esercizio associato di funzioni comunali.
2. La Comunità persegue - nel rispetto del principio di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione e di leale collaborazione con i Comuni, con le altre Comunità e con la Provincia - lo sviluppo sociale, economico e culturale della popolazione insediata sul suo territorio, assicurando ai cittadini, singoli o associati, prestazioni e servizi adeguati. Sono inoltre assicurate idonee forme di informazione e partecipazione, in attuazione dei principi di trasparenza e democraticità dell’azione amministrativa.
3. La Comunità inoltre, ai sensi dell’articolo 1 della legge provinciale n. 3 del 2006, persegue:
 - a) la salvaguardia e la promozione delle peculiarità culturali, sociali, storiche, ambientali ed economiche locali;
 - b) l’obiettivo di garantire in tutti i Comuni membri e per tutta la popolazione le medesime opportunità e livelli adeguati di servizio, indipendentemente dalle caratteristiche del territorio, dalla collocazione geografica e dalle dimensioni del comune di residenza;
 - c) il riconoscimento delle peculiarità delle realtà locali che compongono la Comunità.
 - d) persegue l’intesa con i Comuni membri e con altri enti pubblici per la definizione dei provvedimenti a carattere generale e degli accordi con le realtà locali su problematiche di interesse comune.

- e) valorizza la partecipazione dei cittadini singoli o associati alla vita politica ed amministrativa dell'ente e per lo svolgimento di attività di interesse generale.
 - f) concorre, nell'ambito della legislazione vigente, alla valorizzazione ed alla difesa dell'ambiente.
4. La Comunità favorisce la stipulazione di intese, accordi e ogni altro atto di procedura negoziata, diretti ad un'efficiente gestione dei procedimenti amministrativi per i quali sia previsto il coinvolgimento di più enti.

Articolo 4.

Autonomia

1. La Comunità dispone di potestà regolamentare, organizzativa - amministrativa, finanziaria e contabile, con riferimento alle funzioni ed attività di propria competenza. Nell'esercizio di tali potestà la Comunità approva i regolamenti necessari per il proprio funzionamento.

Articolo 5.

Oggetto dello statuto

1. Lo statuto è l'atto fondamentale della Comunità e prevede, nel rispetto dei principi fissati dall'articolo 14, comma 4 della legge provinciale n. 3 del 2006:

- a) le modalità di costituzione degli organi della Comunità, le loro attribuzioni e le relative modalità di funzionamento;
- b) le modalità e le procedure di concertazione per assicurare il coinvolgimento dei comuni e l'integrazione fra le rispettive attività amministrative e di erogazione di servizi;
- c) le funzioni, i compiti, le attività il cui esercizio e svolgimento siano trasferiti dalla provincia ai comuni con l'obbligo di gestione in forma associata, nonché le attività e compiti che, nell'ambito delle funzioni esercitate in forma associata, sono mantenute in capo ai singoli comuni;
- d) le funzioni, i compiti e le attività il cui esercizio e svolgimento siano trasferiti dai comuni alla Comunità;
- e) l'individuazione dei servizi pubblici attinenti alle funzioni attribuite alla Comunità e le relative modalità di gestione;
- f) le modalità per promuovere le pari opportunità tra uomo e donna, anche attraverso la costituzione di appositi organismi nonché le azioni dirette a rimuovere gli ostacoli che costituiscono discriminazione alla paritaria partecipazione delle persone nelle istituzioni e nella vita sociale e alla valorizzazione della differenza di genere;
- g) le forme di iniziativa e di partecipazione popolare, il referendum consultivo e propositivo come strumento di diretta partecipazione alle scelte politico - amministrative della Comunità;
- h) gli strumenti di programmazione finanziaria e contabile, anche con riguardo ai rapporti economici e giuridici fra la Comunità e i comuni, nonché i sistemi di controllo interno, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

TITOLO II ORGANI DI GOVERNO

Capo I Definizione

Articolo 6. *Organi di Governo della Comunità*

1. Sono organi della Comunità:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Presidente;
 - c) l'organo esecutivo "Giunta della Comunità";
 - d) la Conferenza dei Sindaci.
2. I componenti dell'Assemblea e della Giunta assumono la denominazione rispettivamente di "Consiglieri" ed "Assessori".

CAPO II L'Assemblea

Articolo 7. *Assemblea*

1. L'Assemblea è composta dal Presidente e da 18 Consiglieri, dei quali 7 nominati dai Comuni del Territorio e 11 eletti a suffragio elettorale diretto.
2. Le modalità di nomina e di elezione dei componenti dell'Assemblea sono stabilite dall'articolo 16 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3.

Articolo 8. *Prerogative dei Consiglieri*

1. Ciascun Consigliere esercita le proprie facoltà senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto e dispone degli stessi diritti riconosciuti dalla legge al consigliere comunale. Ha diritto di esercitare l'iniziativa su ogni questione sottoposta all'Assemblea ed in particolare:
 - a) partecipare alle sedute, prendere la parola e votare su ciascun oggetto posto all'ordine del giorno, presentare proposte di deliberazione ed emendamenti alle proposte poste in discussione;
 - b) presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno;
 - c) formulare ogni altro atto di sindacato politico su argomenti che riguardino la Comunità.
2. Per l'effettivo esercizio delle proprie funzioni, ogni Consigliere ha diritto di prendere visione e ottenere copia dei provvedimenti adottati dalla Comunità e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di avere i documenti amministrativi e le informazioni utili all'espletamento del mandato. La Comunità mediante i propri uffici assicura ai Consiglieri adeguata collaborazione per l'espletamento del relativo mandato.
3. Per quanto riguarda la decadenza dalla carica di Consigliere si applica quanto previsto dalla L.P. 3/2006 nonché, in quanto compatibili, le norme sull'ordinamento dei Comuni.

Articolo 9. *Attribuzioni dell'Assemblea*

1. L'Assemblea rappresenta l'intera popolazione dei comuni che fanno parte della Comunità. Stabilisce gli indirizzi politico - amministrativi, gli atti fondamentali di programmazione e di organizzazione della Comunità e ne controlla l'attuazione. Ha autonomia organizzativa e funzionale.

2. Spetta all'Assemblea:
- a) nominare il revisore dei conti;
 - b) approvare i regolamenti e gli atti generali di competenza della Comunità, compresi i regolamenti attuativi per la gestione dei servizi pubblici locali;
 - c) approvare gli atti d'indirizzo e di programmazione previsti dalla legge, compresi il programma di sviluppo economico e sociale ed il piano territoriale della Comunità;
 - d) approvare il bilancio annuale e pluriennale e la relazione programmatica con le relative variazioni, nonché il rendiconto della gestione;
 - e) organizzare, nel caso in cui l'ambito ottimale del servizio coincida con il territorio della Comunità, i servizi pubblici di competenza e individuarne le rispettive forme e modalità gestionali;
 - f) nei casi di cui alla lettera e), svolgere le funzioni d'autorità d'ambito e quelle provvedimentali, nonché approvare le tasse, le tariffe, i piani industriali;
 - g) deliberare la costituzione e la modificazione delle forme collaborative con i Comuni appartenenti alla Comunità;
 - h) approvare le intese, le convenzioni e gli accordi di programma previsti dalla legge provinciale n. 3 del 2006;
 - i) adottare i provvedimenti relativi all'amministrazione e organizzazione del personale non riservati alla contrattazione collettiva e la dotazione organica complessiva;
 - j) adottare gli atti comportanti impegni di spesa di entità superiore a 2.500.000,00 euro al netto degli oneri fiscali;
 - k) adottare la relazione sullo stato di realizzazione degli obiettivi programmati;
 - l) approvare gli indirizzi strategici da osservare da parte di enti o società partecipate per la gestione di servizi pubblici;
 - m) deliberare la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti della Comunità presso enti, aziende ed istituzioni;
 - n) ogni altra competenza demandata dalla legge.
3. L'Assemblea elegge i propri rappresentanti in commissioni o organismi nonché, quando previsto dalla legge o dagli statuti, i propri rappresentanti presso enti, aziende, società ed istituzioni.
4. Per l'approvazione dei provvedimenti previsti al comma 2 lettere a) e c) del presente articolo è richiesta la maggioranza dei componenti assegnati.

Articolo 10.

Deliberazioni soggette ad approvazione dei Consigli comunali

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 14 c. 4 lett. c. della L.P. n. 3/2006, le seguenti tipologie di deliberazioni assembleari devono essere approvate, quale condizione della loro efficacia, dalla metà più uno dei consigli dei comuni costituenti la Comunità e che ne rappresentino la maggioranza della popolazione:
- a) le delibere di approvazione del bilancio annuale e pluriennale e della relazione programmatica, nonché del rendiconto della gestione;
 - b) le deliberazioni di approvazione degli strumenti urbanistici e di pianificazione del territorio.
2. Le deliberazioni dei Consigli comunali previste al comma 1 lett. a) e b) del presente articolo devono essere adottate entro il termine di trenta giorni naturali e consecutivi dall'avvenuto ricevimento da parte del Comune della richiesta di approvazione trasmessa dalla Comunità. Decorso tale termine le deliberazioni dell'Assemblea si intendono approvate.

Articolo 11.

Funzionamento dell'Assemblea

1. Le disposizioni riguardanti le procedure per il funzionamento dell'Assemblea sono stabilite in apposito regolamento, approvato dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.
2. Fino all'approvazione del regolamento di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni della legge provinciale n. 3 del 2006 e, per quanto da essa non disposto, le norme in materia di funzionamento dell'Assemblea del Comprensorio Alto Garda e Ledro.

3. L'Assemblea si riunisce ordinariamente almeno 2 volte all'anno e comunque ogni volta il Presidente lo ritenga opportuno, o su richiesta sottoscritta da almeno 12 dei suoi componenti. L'avviso di convocazione deve essere trasmesso anche ai Comuni costituenti la Comunità.
5. In caso di urgenza l'Assemblea può essere convocata, prescindendo dal termine previsto dal regolamento, purché l'avviso ai componenti della stessa sia consegnato almeno ventiquattro ore prima.
6. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti assegnati.
7. Ogni deliberazione dell'Assemblea s'intende approvata quando ha ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, salvi i casi in cui la legge o lo statuto prescrivano espressamente la maggioranza degli aventi diritto al voto, o altre speciali maggioranze.
8. L'Assemblea ha autonomia organizzativa e funzionale ed impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.
9. Le deliberazioni di competenza della Assemblea non possono essere delegate alla Giunta, né adottate in via d'urgenza da altri organi, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica della Assemblea nella prima riunione successiva, a pena di decadenza.
10. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche, salvo i casi nei quali, secondo la legge, lo statuto o il regolamento, esse debbano essere dichiarate segrete.

Capo III **Il Presidente**

Articolo 12. *Presidente*

1. Il Presidente della Comunità viene eletto a suffragio universale diretto ai sensi dell'art. 16 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3.
2. Il Presidente è sostituito, in caso di assenza o impedimento, dal Vicepresidente, designato ai sensi dell'articolo 14, comma 2 lett. a) dello Statuto, e – in caso di sua assenza o impedimento – dall'assessore più anziano di età.
3. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente, la Giunta decade. Il Consigliere anziano provvede a convocare l'Assemblea per il rinnovo della Giunta entro 60 giorni. La Giunta rimane in carica per l'ordinaria amministrazione sino all'elezione del nuovo Presidente e dei nuovi componenti.

Articolo 13. *Mozione di sfiducia costruttiva*

1. Il voto contrario dell'Assemblea ad una proposta del Presidente o dell'organo esecutivo non comporta le loro dimissioni.
2. Il Presidente e i membri dell'esecutivo, decadono dalla carica se la maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea approva per appello nominale una mozione di sfiducia costruttiva motivata, unitamente al nominativo del nuovo Presidente e dei nuovi componenti la Giunta della Comunità. La mozione deve essere sottoscritta da almeno i 2/5 (due quinti) dei Componenti l'Assemblea assegnati, con arrotondamento all'unità superiore.
3. La proposta di mozione di sfiducia deve essere posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

Articolo 14.

Compiti del Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante della Comunità, presiede l'Assemblea e la Giunta della Comunità. Rappresenta la Comunità e ne promuove le iniziative, cura il normale andamento degli atti amministrativi e degli uffici e svolge ogni altra funzione assegnatagli dalla legge.
2. In particolare il Presidente:
 - a) nomina e revoca i componenti della Giunta della Comunità e tra questi il Vicepresidente, dandone comunicazione alla Assemblea, nella prima seduta utile successiva.
 - b) ripartisce gli affari fra i componenti la Giunta della Comunità.
 - c) promuove l'esecuzione dei provvedimenti dell'Assemblea e della Giunta;
 - d) firma gli atti e i contratti della Comunità, salvo quelli di competenza dei funzionari;
 - e) persegue il buon funzionamento della struttura amministrativa, adottando tutte le misure e le azioni necessarie;
 - f) rappresenta l'Ente in giudizio, su autorizzazione della Giunta;
 - g) rappresenta la Comunità nella assemblea delle Associazioni, Società e Consorzi a cui la stessa partecipa, anche tramite proprio delegato;
 - h) assume iniziative atte ad assicurare che aziende speciali, istituzioni, società appartenenti alla Comunità svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dalla Assemblea ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;
 - i) promuove, conclude e sottoscrive gli accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
 - j) esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

Articolo 15.

Vicepresidente

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di cessazione o sospensione dall'esercizio della funzione.
2. In caso di assenza od impedimento temporaneo del Presidente e del Vicepresidente, ne fa le veci l'assessore più anziano di età.

Capo IV

La Giunta

Articolo 16.

Giunta della Comunità

1. La Giunta è l'organo esecutivo della Comunità ed è composta dal Presidente e da ulteriori 5 (cinque) componenti.
2. La Giunta deve essere composta in modo da assicurare la rappresentanza di ambo i generi.
3. I membri della Giunta sono nominati dal Presidente e possono essere scelti anche tra persone esterne all'Assemblea nel numero massimo di 2 (due).
4. Dopo la scadenza dell'Assemblea, la Giunta rimane in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla proclamazione del nuovo Presidente.

Articolo 17.

Compiti e funzionamento della Giunta della Comunità

1. Nel rispetto degli atti di indirizzo e delle direttive impartiti dall'Assemblea, spetta alla Giunta adottare tutti i provvedimenti relativi all'esercizio delle funzioni e allo svolgimento di compiti e attività proprie della Comunità, che non siano riservati dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti alla competenza della Assemblea, del Presidente, del Segretario o dei Responsabili dei servizi.

2. In particolare svolge attività di impulso e di proposta nei confronti dell'Assemblea per quanto riguarda i regolamenti, i piani, i programmi, il bilancio, la gestione del personale, i contratti, gli accordi e le convenzioni.
3. La Giunta si riunisce su convocazione del Presidente della Comunità. La convocazione è obbligatoria quando venga richiesta da almeno due assessori.
4. Le riunioni della Giunta sono valide se è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti ed a parità di voti prevale quello del Presidente.
5. Le riunioni della Giunta non sono pubbliche.

Capo V

Altri Organi / Organismi della Comunità

Articolo 18.

Conferenza dei Sindaci

1. La Conferenza dei Sindaci è composta dai Sindaci dei Comuni facenti parte della Comunità Alto Garda e Ledro. Nel caso di assenza od impedimento formalmente dichiarato, il Sindaco può essere sostituito dal Vice Sindaco. Il presidente della Comunità partecipa alle sedute senza diritto di voto.
2. La Conferenza è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei componenti ed esprime validamente i propri pareri a maggioranza dei componenti assegnati.
3. La Conferenza è coordinata e presieduta dal Sindaco eletto a maggioranza assoluta dei componenti, il quale convoca la conferenza, autonomamente o su proposta della Giunta, ovvero su richiesta di uno o più Sindaci dei Comuni facenti parte della Comunità.
4. La Conferenza esprime un parere sugli atti dell'Assemblea concernenti:
 - a) le linee strategiche per l'organizzazione dei servizi;
 - b) la definizione delle politiche dei tributi locali e tariffarie;
 - c) gli atti di programmazione e pianificazione, i programmi e i piani di sviluppo economico e sociale;
 - d) gli indirizzi generali sull'organizzazione della Comunità.
 Tali pareri sono espressi a maggioranza dei componenti entro venti giorni dalla richiesta o nel diverso termine indicato dall'assemblea.
5. La Conferenza, su richiesta dell'Assemblea, può formulare proposte e osservazioni sugli altri atti della Comunità;
6. La Conferenza può esprimere pareri preventivi non vincolanti sulle materie di interesse della Comunità che le siano sottoposte da parte della Giunta della Comunità o dai Sindaci che la costituiscono.

Articolo 19.

Commissioni assembleari consultive

1. L'Assemblea può costituire commissioni assembleari consultive per l'elaborazione di studi o proposte concernenti argomenti di interesse per la Comunità.
2. Nelle commissioni di cui al presente articolo dovrà essere garantita la presenza di entrambi i generi.
3. L'avviso di convocazione delle riunioni della commissione deve essere contestualmente trasmesso al Presidente della Comunità ed all'Assessore competente, i quali possono parteciparvi senza diritto di voto.
4. La commissione è convocata per la prima volta dal Presidente della Comunità per procedere all'elezione di un Presidente e di un vice-presidente. Il vice presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza od impedimento.

5. Le Commissioni successive saranno convocate dal Presidente della Commissione.
6. Le sedute delle commissioni sono valide con la presenza della metà più uno dei membri assegnati e deliberano a maggioranza assoluta dei presenti.
7. Per l'istituzione ed il funzionamento delle commissioni, l'Assemblea potrà adottare apposito regolamento.

Articolo 20.

Revisore dei conti

1. Il revisore dei conti svolge le funzioni di revisione economico – finanziaria allo stesso attribuite dalla legge, dallo statuto, dal Regolamento di contabilità, con la collaborazione degli uffici della Comunità. Si applicano al revisore, in quanto compatibili, le disposizioni previste dalla legge regionale per l'organo di revisione dei Comuni.
2. Il revisore è nominato dall'Assemblea della Comunità a maggioranza assoluta dei componenti assegnati ed è scelto tra i soggetti iscritti all'albo dei revisori contabili.
3. Il Presidente può richiedere la presenza del revisore alle sedute della Giunta e dell'Assemblea, per relazionare in merito a specifici argomenti.

TITOLO III **PROGRAMMAZIONE E VERIFICA**

Articolo 21.

Principi generali

1. La Comunità osserva, nell'esercizio delle funzioni e nello svolgimento dei propri compiti e delle attività ad essa trasferiti, i principi di imparzialità, adeguatezza, sussidiarietà e collaborazione con gli altri enti pubblici operanti sul territorio ed in primo luogo con i Comuni membri.
2. L'attività della Comunità si ispira a criteri di semplicità, economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità.
3. Per l'attuazione dei propri fini istituzionali, la Comunità assume come criteri ordinari di lavoro il metodo della programmazione e della verifica delle attività programmate.
4. Costituiscono livelli di programmazione:
 - la programmazione strategica;
 - la programmazione di settore;
 - la programmazione operativa.
5. L'attività di programmazione si esplica in coerenza con gli strumenti di programmazione e gli atti di indirizzo e coordinamento della Provincia Autonoma di Trento.
6. L'attività di verifica si esplica mediante:
 - la verifica dei risultati raggiunti;
 - l'analisi dell'efficienza e dell'economicità dell'attività svolta;
 - la definizione delle eventuali misure correttive.

Capo I

Programmazione

Articolo 22.

Programmazione strategica

1. In assenza di specifici strumenti previsti da normative specifiche, il Piano di Sviluppo della Comunità costituisce strumento di pianificazione strategica, contenente:
 - a) le linee programmatiche delle azioni e dei progetti da realizzare nel corso del mandato;
 - b) i criteri e gli indirizzi generali per la definizione delle politiche di bilancio, compresi quelli relativi ai tributi locali, alle tariffe dei pubblici servizi e alla valorizzazione del patrimonio nonché alla pianificazione del territorio e dello sviluppo socio - economico;
2. La Giunta promuove la conclusione delle intese e degli opportuni accordi con i Comuni ed adotta una proposta di Piano di Sviluppo. La proposta è depositata presso la sede della Comunità per un periodo di trenta giorni. In concomitanza con il deposito i Consiglieri della Comunità e i Comuni possono presentare osservazioni.
3. La proposta di Piano definitivamente adottata dalla Giunta è presentata all'Assemblea per l'approvazione.
4. Il Piano è approvato dall'Assemblea con la procedura di cui all'art. 10 del presente statuto e rimane in vigore fino alla approvazione del nuovo piano, fatta salva l'approvazione di eventuali modifiche puntuali.

Articolo 23.

Programmazione di settore

1. La programmazione di settore si attua attraverso:
 - a) il bilancio annuale e pluriennale di previsione;
 - b) gli altri piani previsti dalle norme di settore o dal Piano di Sviluppo ed in particolare quelli

riguardanti il territorio e lo sviluppo socio economico.

2. La programmazione di settore deve essere coerente con gli indirizzi e criteri di cui all'art. 22 "Programmazione strategica" del presente statuto.

Articolo 24.

Programmazione operativa

1. La programmazione operativa specifica i contenuti della pianificazione di settore indirizzando l'attività del personale al raggiungimento degli obiettivi posti.

2. Essa si attua attraverso il Piano esecutivo di gestione (P.E.G.), adottato dalla Giunta, nonché mediante gli eventuali ulteriori programmi operativi puntuali adottati dai responsabili delle strutture.

Capo II

Verifica

Articolo 25.

Verifica sulla programmazione strategica

1. La Giunta effettua in corso d'anno la verifica della gestione rispetto alla programmazione effettuata e presenta all'Assemblea una relazione sul relativo stato di attuazione.

2. L'Assemblea:

- a) prende atto della relazione circa i risultati ottenuti e i livelli di servizio raggiunti rispetto agli obiettivi posti;
- b) approva con apposita deliberazione gli indirizzi generali per l'eventuale adozione di azioni correttive o integrative.

Articolo 26.

Controllo sulla programmazione di settore

1. Il controllo sulla pianificazione/programmazione di settore è esercitato con le modalità previste dalla normativa vigente.

2. L'Assemblea può prevedere ulteriori strumenti di controllo in sede di approvazione dei singoli piani/programmi di settore.

TITOLO IV POTERI E COMPETENZE

Articolo 27.

Competenze e potestà regolamentare

1. La Comunità esercita e svolge:
 - a) le funzioni amministrative, i compiti e le attività trasferiti con legge provinciale ai comuni con l'obbligo di gestione associata ai sensi dell'articolo 8, comma 4 della legge provinciale n. 3 del 2006;
 - b) le ulteriori funzioni amministrative individuate ai sensi dell'articolo 8, comma 2 e 6, della legge provinciale n. 3 del 2006;
 - c) i compiti e le attività già dei comuni ai sensi dell'articolo 8, comma 8, della legge provinciale n. 3 del 2006;
 - d) le funzioni, i compiti e le attività trasferite volontariamente dai Comuni.
2. Il trasferimento alla Comunità di funzioni, compiti ed attività, comporta:
 - a) il subentro nella titolarità dei relativi poteri amministrativi necessari per la relativa gestione ed in particolare dei poteri di indirizzo e della potestà regolamentare;
 - b) il subentro nella titolarità dei rapporti con i terzi, curando di risolvere tutte le trascrizioni, le volture e le altre incombenze. Qualora tale subentro non fosse praticabile, e comunque finché la successione nei rapporti non sia perfezionata, il comune titolare del rapporto opera secondo le direttive disposte dalla Comunità;
 - c) l'assegnazione alla Comunità delle tasse, delle tariffe e dei contributi relativi ai servizi dalla stessa gestiti.
3. La Comunità adotta i provvedimenti necessari all'esercizio delle funzioni e allo svolgimento dei compiti e delle attività di cui ai commi precedenti del presente articolo, definendone in particolare gli aspetti organizzativi e finanziari.

Articolo 28.

Funzioni, compiti e attività trasferiti dalla Provincia

1. Ai sensi dell'articolo 8, commi 4, 6 e 2 della legge provinciale n. 3 del 2006, la Comunità esercita le funzioni, svolge compiti e attività secondo quanto previsto dai provvedimenti di cui al medesimo articolo 8, comma 13.
2. Ai sensi dell'articolo 8, comma 8, della legge provinciale n. 3 del 2006, la Comunità svolge i compiti e le attività già dei comuni, per i quali con decreto del Presidente della Provincia previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, sia stabilita la gestione associata.
3. La Comunità adotta i provvedimenti necessari all'esercizio delle funzioni e allo svolgimento dei compiti e delle attività di cui ai commi precedenti del presente articolo, definendo in particolare gli aspetti organizzativi e finanziari.

Articolo 29.

Trasferimento volontario di funzioni, compiti ed attività da parte dei Comuni

1. La Comunità, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, lettera f) della legge provinciale n. 3 del 2006, esercita le funzioni e svolge i compiti e le attività trasferiti volontariamente dai Comuni allo scopo di migliorare la qualità dei servizi erogati, di favorire il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e di ottimizzare l'utilizzo delle risorse economico-finanziarie, umane e strumentali.
2. I Comuni potranno in particolare trasferire alla Comunità l'esercizio delle funzioni, servizi, compiti ed attività, salvo quelle derivanti dall'ordinamento statale e regionale, diretti a favorire la crescita civile ed economico-sociale delle popolazioni, a rafforzarne l'unità, il senso di appartenenza e la partecipazione, quale Comunità avente interessi ed obiettivi propri, nel quadro della più vasta Comunità provinciale, nonché lo svolgimento di compiti e attività nelle seguenti materie:
 - a) asili nido e servizi per l'infanzia e per i minori;

- b) polizia locale e vigilanza urbana;
 - c) servizi scolastici ed edilizia scolastica a partire dal secondo ciclo d'istruzione;
 - d) eventi culturali e/o gestione dei beni culturali di interesse sovracomunale;
 - e) attività sportive e/o gestione delle strutture sportive di interesse sovracomunale;
 - f) viabilità e circolazione stradale a carattere sovra comunale / di collegamento tra i Comuni e servizi connessi;
 - g) attività per il coordinamento, lo sviluppo e l'incentivazione del volontariato sociale;
 - h) protezione civile, per quanto riguarda le opere e gli interventi d'interesse sovracomunale;
 - i) espropriazioni per opere e interventi d'interesse comunale.
3. L'individuazione delle funzioni, dei compiti e delle attività oggetto di trasferimento volontario da parte dei comuni è operata attraverso una ricomposizione unitaria di compiti e attività tra loro omogenei, così da evitare residui gestionali in capo ai Comuni.
4. Il trasferimento e l'esercizio delle funzioni e lo svolgimento dei compiti e delle attività di cui al presente articolo, è subordinato alla preventiva adozione di una convenzione, d'intesa tra i Comuni interessati e la Comunità, con la quale vengono stabiliti i contenuti ed i limiti delle competenze trasferite, nonché le modalità organizzative e finanziarie correlate, così da poterne garantire la funzionale organizzazione e gestione.
5. Nella convenzione vengono specificate le attività od azioni che restano in capo al Comune.
6. La Comunità, sulla base degli atti per il trasferimento delle competenze come sopra approvati, adotta i successivi provvedimenti necessari per l'esercizio delle funzioni e lo svolgimento dei compiti e delle attività, definendo in particolare le modalità organizzative e finanziarie.

Articolo 30.

Ulteriori competenze

1. La Comunità, per promuovere lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione, ha facoltà di intervenire nelle materie di competenza con benefici economici, sussidi o contributi.

TITOLO V **PARTECIPAZIONE**

Articolo 31.

Principi generali

1. La Comunità favorisce la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, garantendo ad essi forme qualificate di acquisizione di atti ed informazioni, nonché di partecipazione ai procedimenti amministrativi.
2. Particolare attenzione è riservata alle iniziative di partecipazione promosse:
 - dai cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni che compongono la Comunità;
 - dai cittadini residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali.

Articolo 32.

Istanze e proposte

1. I cittadini di cui all'art. 31, comma 2 del presente statuto, possono rivolgere alla Comunità istanze e proposte relative a temi d'interesse generale della Comunità.
2. Si intende per:
 - a) istanza: la richiesta scritta presentata da almeno cinquecento cittadini diretta a sottoporre una determinata questione all'attenzione dell'Assemblea o della Giunta;
 - b) proposta: la richiesta scritta presentata da almeno mille cittadini per l'adozione di un atto dell'Assemblea o della Giunta a contenuto determinato.
3. Le istanze sono redatte in forma libera.
4. Le proposte devono essere redatte nella forma dell'atto di cui si richiede l'adozione e sono accompagnate da una relazione illustrativa; le stesse sono preventivamente sottoposte ai soggetti competenti all'espressione dei pareri richiesti dall'ordinamento.
5. Le istanze e le proposte sono presentate al Presidente che, valutata l'ammissibilità con le modalità stabilite dal regolamento, le iscrive all'ordine del giorno dell'Assemblea o della Giunta, informando il primo firmatario della data prevista per la trattazione.
6. L'esito delle istanze e delle proposte è comunicato al primo firmatario.

Articolo 33.

Consultazione popolare

1. Nelle materie di propria competenza la Comunità favorisce la consultazione della intera popolazione residente sul proprio territorio o su parte del proprio territorio, rispetto temi generali o specifici di interesse collettivo. La consultazione è improntata a criteri di semplicità, celerità e libertà di forme.
2. La consultazione può essere indetta dall'Assemblea, su proposta della Giunta, di 3 consigli comunali, di un terzo dei componenti l'Assemblea o di almeno 2000 cittadini ai sensi dell'art. 31 c. 2. del presente statuto.
3. Nell'atto di indizione sono individuati la data e l'oggetto della consultazione, i soggetti interessati e le modalità di svolgimento ritenute più idonee.
4. La consultazione è valida se alla stessa hanno partecipato la metà più uno degli aventi diritto ed impegna la Comunità a valutare le indicazioni con essa espresse.

Articolo 34.*Referendum – Norme generali*

1. La Comunità riconosce il referendum quale strumento per la diretta partecipazione dei cittadini alle scelte politico - amministrative dell'ente.
2. I quesiti sottoposti a referendum devono essere formulati in maniera chiara per consentire la più ampia comprensione ed escludere qualsiasi dubbio e in modo tale che a questi si possa rispondere con un "sì" o con un "no".
3. Entro 120 giorni dall'elezione, la Giunta nomina il Comitato dei Garanti, composto da tre esperti (uno in discipline giuridiche, uno in discipline economico finanziarie ed il segretario generale) .
4. Possono partecipare al referendum i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni che compongono la Comunità.
5. Il referendum è valido se allo stesso ha partecipato la metà più uno degli aventi diritto.
6. L'esito del referendum valido impegna gli organi della Comunità alla adozione di apposito provvedimento in merito. Entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati, il Presidente iscrive all'ordine del giorno dell'Assemblea l'oggetto del referendum.

Articolo 35.*Esclusioni*

1. Il referendum può riguardare solo questioni o provvedimenti di interesse generale e non è ammesso con riferimento:
 - a) a materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nel mandato amministrativo in corso e comunque non prima di tre anni;
 - b) al sistema contabile, tributario e tariffario della Comunità;
 - c) agli atti relativi ad elezioni, nomine, designazioni;
 - d) al personale della Comunità;
 - e) allo statuto della Comunità e al regolamento di funzionamento interno dell'Assemblea;
 - f) alle materie nelle quali la Comunità condivide la competenza con altri Enti;
 - g) ai piani territoriali e urbanistici, i piani per la loro attuazione e le relative variazioni
 - h) ad atti vincolati da specifiche disposizioni di legge.
2. Il referendum non è ammesso nei sei mesi precedenti la scadenza del mandato amministrativo e non può svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto nei Comuni costituenti la Comunità.

Articolo 36.*Referendum propositivo*

1. Il referendum propositivo può essere proposto da un Comitato promotore su proposta sottoscritta da almeno 500 cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni che compongono la Comunità.
2. Il Comitato dei Garanti, entro trenta giorni dalla data di deposito della proposta, valuta l'ammissibilità dei quesiti referendari, assumendo tutte le decisioni necessarie per favorire l'espressione della volontà popolare.
3. Il Comitato promotore, entro novanta giorni dalla avvenuta comunicazione della ammissibilità, procede alla raccolta ed al deposito delle sottoscrizioni di almeno il 10 per cento degli elettori iscritti, alla data di ultima revisione, nelle liste elettorali per l'elezione del Sindaco e dei Consigli comunali dei Comuni appartenenti alla Comunità. Tale adempimento perfeziona la richiesta di referendum.
4. Le sottoscrizioni sono autenticate nelle forme previste dalla legge, anche cumulativamente.
5. Il Presidente della Comunità, entro trenta giorni dalla data di deposito delle sottoscrizioni, previa conforme deliberazione della Giunta della Comunità, indice il referendum, da tenersi entro i successivi sessanta giorni, in giorno festivo.
6. Nel caso in cui, prima dell'indizione, l'Assemblea deliberi sul medesimo argomento in conformità agli obiettivi perseguiti dal Comitato promotore, il referendum non ha più corso.

7. La proposta di referendum è articolata nel numero massimo di tre quesiti, formulata in modo breve, chiaro e preciso, tale da consentirne la chiara comprensione ed in modo tale che al quesito si possa rispondere con un "sì" o con un "no".

8. Per quanto non direttamente previsto dal presente articolo e nelle more dell'approvazione di uno specifico regolamento di disciplina delle modalità organizzative delle consultazioni referendarie, trovano applicazione le norme regionali in materia di ordinamento dei comuni.

Articolo 37.

Referendum consultivo

1. Il referendum consultivo può essere richiesto dall'Assemblea con deliberazione approvata con il voto favorevole dei due terzi dei componenti assegnati.

2. La verifica di ammissibilità è effettuata dal Segretario generale.

3. Il Presidente, entro trenta giorni dalla richiesta, indice il referendum, da tenersi entro i sessanta giorni successivi.

Articolo 38.

Regolamento

1. La Comunità disciplina con regolamento, nel rispetto delle disposizioni indicate dallo statuto, le modalità di presentazione delle proposte di iniziativa e partecipazione popolare e del referendum di cui agli articoli successivi.

2. Il regolamento disciplina in particolare:

- a) le modalità di validazione delle firme previste per l'attivazione degli istituti di partecipazione popolare;
- b) la valutazione di ammissibilità delle petizioni e proposte;
- c) ogni altro aspetto connesso all'attivazione degli istituti di partecipazione.

Articolo 39.

Istruttoria pubblica

1. Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale e salvo il rispetto delle norme stabilite per ciascuno di essi l'adozione dell'atto finale può essere preceduta da istruttoria pubblica intesa quale occasione di confronto, verifica, acquisizione di elementi utili.

2. La comunicazione è formulata per avviso pubblico.

3. Con regolamento sono disciplinate le modalità di svolgimento, le forme di pubblicità e i termini entro i quali deve concludersi l'istruttoria pubblica.

TITOLO VI GARANZIE

Articolo 40.

Ricorso in opposizione

1. Avverso le deliberazioni della Giunta può essere presentato ricorso in opposizione, per motivi di legittimità e di merito.
2. Il ricorso per essere ammissibile deve:
 - a) essere presentato da un cittadino che abbia compiuto il diciottesimo anno d'età;
 - b) essere presentato non oltre l'ultimo giorno di pubblicazione della deliberazione;
 - c) indicare il provvedimento impugnato ed i vizi di legittimità e/o di merito dello stesso;
3. La Giunta, ricevuto il ricorso, dispone le direttive in ordine all'attività istruttoria. Essa può pronunciare:
 - la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel caso in cui sia presentato in mancanza delle condizioni di ammissibilità previste dal comma 2, lettere "a", "b" e "c";
 - la sospensione del procedimento del ricorso per un periodo massimo di trenta giorni non prorogabili, al fine di acquisire elementi integrativi;
 - la dichiarazione di rigetto o di accoglimento, anche parziale ed eventualmente anche previa dichiarazione di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, qualora ravvisi la sussistenza di gravi motivi;
4. La decisione finale deve essere assunta entro il termine di sessanta giorni dalla avvenuta presentazione della opposizione, fatta salva la facoltà di sospensione di cui al precedente comma. La decisione deve essere comunicata al ricorrente entro i successivi quindici giorni. Decorso il termine di centoventi giorni senza che sia adottata la decisione finale, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti.

Articolo 41.

Difensore civico

1. E' assicurata ai cittadini la tutela non giurisdizionale rispetto ai provvedimenti della Comunità, mediante l'istituto del difensore civico, organo indipendente ed imparziale che, previa idonea istruttoria, vigila sul corretto svolgimento dell'attività amministrativa e può intervenire per la verifica dei provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi o che comunque possano essere ritenuti irregolarmente compiuti dalla Comunità.
2. Il difensore civico esercita le relative funzioni su richiesta dei cittadini singoli o associati oppure di propria iniziativa, a garanzia dell'imparzialità, trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa.

Articolo 42.

Attivazione

1. L'Assemblea, all'inizio di ogni mandato, nomina il difensore civico a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, scegliendo una delle seguenti modalità di attivazione:
 - nomina di un proprio difensore civico;
 - convenzione con il difensore civico del Consiglio provinciale;
 - convenzione con altra Comunità o Comune.
2. Per quanto non disposto nel presente articolo, si applica la disciplina provinciale relativa all'istituto del difensore civico.

Articolo 43.

Incompatibilità e ineleggibilità del Difensore civico

1. Sono ineleggibili alla carica di Difensore civico coloro che ricoprono o abbiano ricoperto, nel mandato amministrativo precedente od in corso, la carica di Presidente, Assessore o consigliere della Comunità Alto Garda e Ledro od in uno dei Comuni appartenenti al territorio della Comunità.
2. Il difensore civico non può, durante il mandato, svolgere attività politica nell'ambito di partiti o gruppi politici.
3. Qualora sussista una causa di incompatibilità, o si verifichi successivamente alla nomina, l'Assemblea invita il difensore civico a rimuoverla. Ove questi non provveda entro il termine di trenta giorni, la Comunità dichiara la decadenza dalla carica, a maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati.

TITOLO VII
I SERVIZI PUBBLICI E LE ATTIVITÀ ECONOMICHE

Articolo 44.

Servizi pubblici locali

1. La Comunità assume i servizi pubblici locali ad essa trasferiti dalla provincia e dai comuni, fatte salve le facoltà di deroga di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 8 della L.P. n. 3 del 2006;
2. In particolare la Comunità assume, con le scadenze temporali che saranno definite e previa adozione del relativo regolamento attuativo per la gestione, i servizi pubblici relativi a:
 - ciclo dell'acqua;
 - ciclo dei rifiuti;
 - trasporto pubblico locale;
 - distribuzione dell'energia.
3. La Comunità esercita tutte le funzioni amministrative e di governo dell'autorità d'ambito, comprese quelle di direttiva, indirizzo e controllo che l'ordinamento attribuisce al titolare del servizio pubblico. In particolare spetta alla Comunità individuare le modalità di gestione del servizio, fissare le tariffe ed i contenuti del contratto di servizio, oltre che garantire, a tutela degli utenti, l'esercizio delle attività di vigilanza e controllo nei confronti dei soggetti gestori.
4. Nel caso in cui determinati servizi pubblici locali siano organizzati sulla base di ambiti territoriali ottimali che prevedano l'aggregazione di più territori di Comunità, per l'esercizio associato delle funzioni di cui al precedente comma 2, si procede alla stipulazione apposita convenzione o alla costituzione di un apposito consorzio, con le Comunità coinvolte.
5. L'individuazione delle modalità di gestione tra quelle previste dall'ordinamento è effettuata sulla base di valutazioni comparative in termini di opportunità sociale, convenienza economica ed efficienza di gestione, avendo riguardo alla natura del servizio da erogare ed ai concreti interessi pubblici da perseguire. Per i servizi che hanno rilevanza economica ed imprenditoriale si procede alla redazione di uno specifico piano industriale che dimostri la sostenibilità economica e finanziaria della gestione del servizio pubblico.
6. La determinazione delle tariffe, anche nel caso in cui non vi sia un puntuale obbligo di copertura dei costi di gestione imposto dall'ordinamento, deve dare atto della percentuale di copertura dei costi che si intende perseguire con la tariffa adottata e dell'eventuale disavanzo di gestione previsto.

Articolo 45.

Attività economiche

1. Per lo svolgimento di attività imprenditoriali, in regime di concorrenza e nel rispetto dell'ordinamento, la Comunità può costituire società di capitali, per azioni o a responsabilità limitata, ed acquisire partecipazioni in tali società.
2. Il provvedimento di cui al comma precedente deve individuare l'interesse pubblico perseguito e comprendere la valutazione del rischio economico al quale saranno soggette le risorse finanziarie pubbliche investite nell'iniziativa imprenditoriale.
3. L'Assemblea, con deliberazione approvata con il voto favorevole della metà più uno dei componenti e a condizione che essi rappresentino la maggioranza della popolazione residente nel territorio della Comunità, provvede:
 - alla costituzione della società o all'acquisizione della partecipazione;
 - all'approvazione di modifiche statutarie;
 - alla partecipazione ad aumenti di capitale e conferimenti;
 - alla dismissione della partecipazione;
 - alla nomina e revoca di Amministratori e Sindaci, da esercitarsi da parte della Comunità.
4. In caso di società a prevalente capitale pubblico, l'autonomia gestionale della società ed il contemporaneo perseguimento degli obiettivi della Comunità vengono garantiti con la sottoscrizione di appositi programmi, approvati dall'Assemblea, che fissano gli impegni reciproci.

5. Lo statuto delle società a prevalente capitale pubblico deve prevedere che la partecipazione in altre società sia subordinata all'assenso della Comunità. A tal fine le relative proposte sono comunicate per il tramite della Comunità ai componenti dell'Assemblea e l'assenso si intende dato ove l'Assemblea non si pronunci entro 60 giorni dalla comunicazione. A richiesta di 1/3 dei componenti, l'argomento è sottoposto di diritto all'esame ed al voto dell'Assemblea 10 giorni prima dello scadere di detto termine.

TITOLO VIII
FORME E PROCEDURE DI COORDINAMENTO
FRA LA COMUNITÀ ED I COMUNI

Articolo 46.

Principio di collaborazione

1. Nel quadro degli obiettivi e finalità che le sono proprie ed in funzione dello sviluppo economico, sociale e civile della Collettività locale, la Comunità favorisce rapporti di collaborazione e di associazione con i Comuni, con altre Amministrazioni pubbliche e private che operano sul territorio.
2. Detti rapporti di collaborazione ed associazione si attuano nelle forme e con gli strumenti previsti dalle leggi ritenuti più efficaci rispetto allo scopo perseguito.

Articolo 47.

Intese

1. La Comunità favorisce, ai sensi dell'articolo 8, commi 9 e 10 della legge provinciale n. 3 del 2006, la stipulazione di intese ed accordi diretti ad un'efficiente gestione dei procedimenti amministrativi per i quali sia previsto il coinvolgimento di più enti.

Articolo 48.

Convenzioni

1. La Comunità può promuovere la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni e servizi determinati mediante apposite convenzioni stipulate con i soggetti di cui all'articolo precedente.
2. Le convenzioni, deliberate dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, devono stabilire l'oggetto, i fini, la durata, le modalità di rinnovo e di recesso, le forme di consultazione tra i contraenti, i loro rapporti finanziari, le garanzie, i mezzi e le risorse impegnate, le forme di controllo e di tutela dei cittadini in relazione alle attività oggetto della collaborazione.
3. Con l'approvazione della convenzione la Comunità indica le ragioni tecniche, economiche e di opportunità che ne rendono utile o vantaggiosa la stipulazione.

TITOLO IX

BILANCIO E FINANZA DELLA COMUNITÀ

Articolo 49.

Principi in materia di autonomia finanziaria e modalità di finanziamento

1. La Comunità ha autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi di finanza pubblica, fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite.
2. La Comunità dispone di autonomia impositiva propria in materia di tasse, tariffe e contributi afferenti i servizi pubblici ad essa trasferiti dai Comuni.
3. Le risorse occorrenti per il funzionamento della Comunità sono rappresentate oltre che dai proventi di cui al comma 2, dalle contribuzioni e dai trasferimenti di Regione, Provincia ed altri enti pubblici. I predetti trasferimenti sono effettuati secondo i criteri fissati nelle deliberazioni di trasferimento delle singole funzioni e servizi, e/o nei decreti del Presidente della Provincia aventi ad oggetto le funzioni trasferite dalla Provincia ai Comuni.
4. La Comunità rispetta del principio dell'obbligo del pareggio di bilancio e gli obiettivi ed i vincoli stabiliti dalla normativa vigente in materia.
5. I provvedimenti per il trasferimento alla Comunità di competenze e funzioni devono specificare le modalità e le risorse per la copertura dei costi derivanti.
6. Il costo dei servizi trasferiti, la cui erogazione non è estesa alla totalità dei Comuni è addebitato, al netto degli eventuali proventi direttamente connessi con la fruizione del servizio, ai singoli Comuni beneficiari per la parte di propria competenza.
7. Le tariffe ed i corrispettivi per i servizi pubblici sono fissati, di norma, secondo il criterio della tendenziale copertura dei costi di gestione. Quando ragioni di carattere sociale impongono di esercitare i servizi a tariffe che non coprono i costi di gestione, gli strumenti finanziari e contabili sono redatti in modo da evidenziare la provenienza e la dimensione del finanziamento integrativo. Nella determinazione delle tariffe dei servizi la Comunità può tenere conto della capacità contributiva degli utenti.

Articolo 50.

Bilancio e contabilità

1. La gestione contabile della Comunità è disciplinata, nell'ambito delle Leggi e dello statuto, sulla base di apposito regolamento.
2. La Comunità delibera, nei termini previsti dalle norme di contabilità dei comuni, il bilancio di previsione per l'anno successivo, redatto in termini di competenza osservando i principi di universalità, veridicità, unità, integrità, specificazione, pareggio finanziario ed equilibrio economico, flessibilità, pubblicità.
3. Il bilancio annuale, nonché la relazione programmatica, sono redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi e devono contenere gli elementi previsti dalla normativa vigente.
4. I risultati di gestione sono rilevati mediante il rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto finanziario e il conto del patrimonio, basato sulla rilevazione generale del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Ente.
5. Al conto consuntivo è allegata una relazione contenente, tra l'altro, la valutazione di efficacia dell'azione svolta e dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi deliberati e ai costi sostenuti.

Articolo 51.

Patrimonio

1. La Comunità dispone di un proprio patrimonio.
2. Di tutti i beni patrimoniali, mobili ed immobili, deve essere redatto un apposito inventario, compilato secondo quanto stabilito nelle norme vigenti in materia e dal regolamento di contabilità.
3. La Comunità subentra nella titolarità di tutti i beni patrimoniali del Comprensorio Alto Garda e Ledro, ai sensi art. 42 della legge provinciale n. 3 del 2006.

Articolo 52.

Tesoriere

1. La Comunità si avvale di un servizio di tesoreria, il cui affidamento è effettuato, sulla base di una convenzione, deliberata in conformità all'apposito capitolato speciale d'appalto.

TITOLO X

ORGANIZZAZIONE DELLA COMUNITÀ

Articolo 53.

Principi e criteri di gestione

1. La Comunità organizza le strutture e l'attività del personale secondo criteri d'autonomia, funzionalità ed economicità di gestione allo scopo di assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.
2. L'organizzazione amministrativa è improntata al criterio della distinzione tra le funzioni d'indirizzo e controllo politico - amministrativo, che sono esercitate dagli organi politici di governo, e quelle di gestione che sono svolte dalla dirigenza e/o dai responsabili delle strutture.
3. La gestione consiste nello svolgimento delle attività finanziarie, tecniche e amministrative strumentali ai risultati da conseguire.
4. La struttura è organizzata per aree omogenee alle quali corrispondono le articolazioni amministrative, secondo quanto disposto dal regolamento di organizzazione. Le articolazioni della struttura amministrativa sono improntate alla realizzazione degli obiettivi ed operano adottando il criterio della flessibilità.
5. La Comunità può disporre di uffici propri o avvalersi degli uffici dei comuni che la costituiscono sulla base di specifiche convenzioni che regolano i rapporti giuridici ed economici nonché le modalità organizzative e di coordinamento.

Articolo 54.

Regolamento di organizzazione

1. Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge provinciale n. 3 del 2006 e nel rispetto dei principi fissati dal presente statuto, il regolamento di organizzazione definisce:
 - a) le articolazioni amministrative e le relative competenze, i criteri per la loro organizzazione e per l'assegnazione delle rispettive dotazioni e risorse, l'eventuale previsione di figure dirigenziali o di responsabili delle strutture;
 - b) le modalità e i requisiti per l'accesso all'impiego presso la Comunità;
 - c) la disciplina delle incompatibilità fra l'impiego pubblico ed altre attività nonché i casi di divieto di cumulo di impieghi ed incarichi pubblici;
2. Con il medesimo regolamento sono stabiliti i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi e delle responsabilità e competenze connesse e per la attribuzione della titolarità delle strutture.

Articolo 55.

Personale

1. La Comunità dispone di proprio personale nella misura necessaria in relazione alle funzioni esercitate e ai servizi svolti.
2. La Comunità promuove il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso la razionalizzazione delle strutture e della organizzazione, la flessibilità nell'impiego delle figure professionali, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti ed opera per l'ottimizzazione della qualità delle prestazioni amministrative erogate ai cittadini.
3. Il miglioramento delle prestazioni del personale viene perseguito anche mediante l'uso diffuso di strumenti informatici negli uffici e la loro connessione ed integrazione ai sistemi informatici e statistici pubblici.

Articolo 56.*Segretario generale*

1. La Comunità ha un Segretario generale che in conformità a quanto previsto dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti, esercita le funzioni consultive, referenti e di assistenza agli organi della Comunità, nonché esplica funzioni di garanzia in ordine alla conformità dell'azione amministrativa all'ordinamento giuridico.
2. Il Segretario generale è il funzionario più elevato in grado della Comunità, è il capo del personale ed ha funzione di direzione generale, di sintesi e di raccordo tra la struttura burocratica e gli organi di governo. Allo stesso può essere attribuita la responsabilità di una o più strutture organizzative o la sostituzione dei responsabili in caso di assenza od impedimento.
3. Il Segretario generale, inoltre:
 - partecipa alle riunioni dell'Assemblea e della Giunta, alle quali presta la propria consulenza e supporto, e ne redige i verbali apponendovi la propria firma;
 - cura le procedure attuative dei provvedimenti e provvede per la loro pubblicazione;
 - coordina le strutture organizzative della Comunità, anche con funzioni di impulso e raccordandone l'attività, prestando supporto giuridico e dirimendo gli eventuali conflitti di competenza;
 - accerta, in assenza di disposizioni regolamentari, per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di competenza della Comunità, la struttura organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale;
 - su richiesta del Presidente roga i contratti nei quali la Comunità è parte ed autentica le sottoscrizioni nelle scritture private e negli atti unilaterali nell'interesse della stessa;
 - esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti vigenti.
4. Il regolamento di organizzazione disciplina i rapporti di coordinamento tra il Segretario e i funzionari responsabili delle strutture, distinguendone le responsabilità e salvaguardando la reciproca professionalità. Il regolamento individua inoltre le modalità per la sostituzione da parte del Segretario in ordine agli atti di competenza dei dirigenti e/o dei responsabili delle strutture, quando per la loro assenza od impedimento le strutture non possano altrimenti funzionare.

Articolo 57.*Funzione dirigenziale*

1. Ai responsabili delle strutture o ai dirigenti o a spettano la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
2. I soggetti di cui al primo comma sono responsabili della traduzione in termini operativi degli obiettivi individuati dagli organi di governo alla cui formulazione partecipano con attività istruttoria e di analisi e con autonome proposte operative. Essi sono direttamente responsabili della correttezza dell'azione amministrativa, dell'efficienza di gestione nonché degli atti di esecuzione dei provvedimenti assunti dagli organi di governo.
3. La valutazione dell'operato dei dirigenti e dei responsabili delle strutture è effettuata sulla base dei risultati raggiunti ed in relazione allo stato di attuazione dei programmi stabiliti dall'organo esecutivo e dall'Assemblea, nonché ai mezzi e alle risorse umane assegnati alle strutture cui sono preposti.
4. Nell'esercizio delle loro funzioni i dirigenti e i responsabili delle strutture si relazionano con il Presidente, con il Segretario e con gli Assessori, ai quali rispondono dei risultati della relativa attività.

TITOLO XI
MODIFICHE DELLO STATUTO

Articolo 58.

Modifica dello statuto

1. Le modifiche al presente statuto sono approvate con le stesse modalità previste per legge per la sua adozione. L'iniziativa per la modifica dello statuto può essere esercitata anche dalla Assemblea della Comunità, che la approva a maggioranza dei due terzi dei membri assegnati.

Articolo 59.

Norme finali

1. Per quanto non disposto direttamente da questo statuto si applicano alla Comunità la legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3, e le leggi regionali in materia di ordinamento dei comuni, anche con riferimento alle norme riguardanti le forme di democrazia diretta, nonché di pari opportunità, di personale e di segretari dei comuni e degli altri enti locali.